XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3230

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PILI

Abolizione delle imposizioni fiscali relative alla continuità territoriale nel trasporto di merci e di passeggeri tra le regioni insulari e il continente

Presentata il 14 luglio 2015

Onorevoli Colleghi! – La Sardegna e le aree insulari sono sempre più isolate da monopoli sui trasporti e da tasse di Stato e non solo, irragionevoli, irrazionali e fuori da ogni logica. Imporre tasse e balzelli a vario titolo su un servizio fondamentale come quello della continuità territoriale e su quella che deve essere la prima economia dell'isola e delle aree insulari è una follia che si rischia di pagare ancora una volta a caro prezzo. Tasse che non solo non sono preludio di nuovi servizi ma che rappresentano ancora una volta l'anticipazione a nuovi disservizi. La Sardegna, come le altre regioni e aree insulari, hanno bisogno di attrarre turismo, non di allontanarlo. Le insostenibili tassazioni imposte per il trasporto sono la più evidente dimostrazione di scarsissima lungimiranza. È irresponsabile non affrontare il

tema dell'aumento incontrollato delle tasse sui trasporti. Le tasse imposte a ogni livello sui trasporti da e per la Sardegna sono un'evidente grave contraddizione rispetto al servizio che la continuità territoriale è chiamata a svolgere. Non si può gravare un servizio pubblico essenziale come quello della continuità territoriale di imposte che rasentano la follia. Non tenere conto di questa surreale imposizione sulla continuità territoriale da parte dello Stato è semplicemente da irresponsabili. La presente proposta di legge prevede quindi il divieto di tassare il servizio pubblico di continuità territoriale così come già sancito da diversi tribunali amministrativi regionali.

È indispensabile che gli aeroporti e le compagnie aeree non gravino di ulteriori costi e imposizioni a vario titolo il servizio essenziale del trasporto pubblico da e per XVII LEGISLATURA A.C. 3230

la Sardegna. Il turismo sardo è già gravato da un costo dei trasporti talmente rilevante che ogni tassa risulta mortale per la già flebile economia della Sardegna. Il sistema economico del turismo genera occupazione e sviluppo e non può essere sottoposto a oneri legati ad una irragionevole e dissennata tassazione. I diritti delle regioni insulari sono quelli del riequilibrio e della mobilità. Il turismo deve essere incentivato e non tassato, gli operatori turistici devono essere sostenuti e non fatti fallire.

È irragionevole e illogico che un servizio essenziale come il trasporto sia oggetto di tasse che superano il 70 per cento, come capita sulla tratta Roma – Cagliari

in aereo, oppure il 41 per cento sulla tratta Civitavecchia - Olbia in traghetto. Basti pensare che sulla tratta Olbia -Civitavecchia una famiglia di quattro persone paga per andata e ritorno una tassa di 277 euro. Un cittadino che da Roma vuole andare a Cagliari, paga 45 euro di biglietto, più 32 euro di tasse. Siamo alla follia vera e propria. Ai costi esorbitanti per la mala gestione dei trasporti si affianca un prelievo forzoso scaricato sui passeggeri davvero impressionante che sta condizionando in maniera decisiva il sistema economico del turismo sardo e tutto ciò che ad esso è collegato, dalle produzioni primarie agricole al commercio e all'artigianato.

XVII LEGISLATURA A.C. 3230

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Tenuto conto che la continuità territoriale tra le regioni insulari e il continente costituisce un diritto fondamentale ai fini della mobilità delle persone e delle merci, le rotte marittime e aeree sottoposte a oneri di servizio pubblico, relativamente al trasporto di passeggeri e di merci, non possono essere gravate a nessun titolo da ulteriori imposizioni fiscali statali, regionali o comunali.
- 2. L'importo stabilito all'atto dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico non può in alcun modo essere maggiorato, a esclusione dei casi in cui tale maggiorazione sia relativa all'effettivo aumento dei fattori di produzione del servizio pubblico reso.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abolite le imposizioni fiscali relative alle rotte di cui al comma 1, a esclusione degli oneri di servizio pubblico.
- 4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 sono posti a carico del bilancio dello Stato.



17PDI.0051810